

CAMERA DEI DEPUTATI N. 450

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Disposizioni per favorire la realizzazione di aree destinate a parco per i bambini, gli anziani e gli animali d’affezione

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, introducendo disposizioni volte alla realizzazione di parchi per bambini e anziani, accompagnati dai loro animali d’affezione, che possano diventare spazi urbani integrati e flessibili volti al miglioramento complessivo della città.

La proposta prende spunto dall’accordo siglato tra l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente nonché da alcune ordinanze, con l’obiettivo di individuare aree verdi urbane da destinare al gioco dei bambini, al ristoro degli anziani e alla ricreazione degli animali domestici, in particolare dei cani. Si intende così contribuire all’integrazione sociale delle comunità citta-

dine attraverso la realizzazione di strutture ludiche e di parchi gioco dove i bambini possano recarsi, insieme ai genitori o ai nonni, per trascorrere qualche ora anche in compagnia dei loro amici animali.

La presente iniziativa legislativa intende, altresì, intercettare e stimolare l’interesse e la consapevolezza dei più giovani sui temi della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché mirare allo sviluppo di una cultura animalista che vede coinvolte sempre più persone.

Gli spazi all’aperto vengono visti come una risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento attraverso l’esperienza sensoriale, la didattica e il gioco, in particolare divenendo per i bambini fattore determinante per la crescita fisica e per lo sviluppo emotivo ed intellettuale.

L'articolo 2, infatti, prevede che i comuni provvedano all'allestimento, all'organizzazione e alla gestione di strutture, di servizi e di sistemi didattici e ludici all'interno dei parchi, avvalendosi della collaborazione delle associazioni culturali e delle associazioni di protezione animale maggiormente rappresentative presenti nel territorio, e si occupino della promozione di iniziative per la valorizzazione didattica e culturale, compresa quella animalista. È previsto inoltre che, all'interno dei parchi, vengano collocati chioschi per la distribuzione esclusivamente di alimenti e bevande sani, anche solo a base di frutta e verdura,

secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di incentivare e valorizzare le corrette abitudini alimentari e le diete vegetariana e vegana.

L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della salute, realizzi, all'interno dei parchi, iniziative volte alla promozione dell'educazione civica, ambientale e alimentare, anche per la diffusione della cultura animalista, vegetariana e vegana.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Realizzazione dei parchi).

1. Al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani, la presente legge introduce disposizioni volte alla realizzazione di parchi per bambini e anziani accompagnati dai loro animali d'affezione ovvero di aree verdi destinate al gioco dei bambini, al ristoro degli anziani e alla ricreazione dei loro animali domestici, in particolare dei cani, di seguito denominati « parchi ».

ART. 2.

(Allestimento dei parchi).

1. I comuni provvedono all'allestimento, all'organizzazione e alla gestione di strutture, di servizi e di sistemi didattici e ludici all'interno dei parchi avvalendosi della collaborazione delle associazioni culturali e delle associazioni di protezione degli animali maggiormente rappresentative presenti nel territorio.

2. I comuni in forma associata, anche attraverso convenzioni con le associazioni culturali e animaliste di cui al comma 1:

a) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e culturale, compresa quella animalista e ambientalista;

b) istituiscono in ogni parco piccole biblioteche e circoli bocciofili la cui gestione è affidata anche ad associazioni di volontariato;

c) provvedono alla collocazione, all'interno dei parchi, di chioschi per la distribuzione esclusivamente di alimenti e bevande sani, anche solo a base di frutta e verdura, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di in-

centivare e valorizzare le corrette abitudini alimentari e le diete vegetariana e vegana;

d) provvedono a rendere fruibili i parchi anche per i soggetti portatori di *handicap*;

e) provvedono alla realizzazione di strutture ludico-ricreative per cani, la cui gestione è affidata anche ad associazioni animaliste.

ART. 3.

(Manutenzione dei parchi).

1. I comuni in forma associata provvedono alla manutenzione e alla salvaguardia dei parchi.

ART. 4.

(Promozione di iniziative didattico-culturali).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e della salute, realizza, all'interno dei parchi, iniziative volte alla promozione dell'educazione civica, ambientale e alimentare, anche per la diffusione della cultura animalista, vegetariana e vegana.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0012320